

REGOLAMENTO DELLA PARROCCHIA DI PORZA

del 27 aprile 2015

TITOLO I Definizione della Parrocchia

Art. 1 Definizione

La Parrocchia di Porza è una corporazione di diritto pubblico e si estende sul territorio del Comune di Porza.

TITOLO II Organizzazione della Parrocchia

Capitolo I Organi della Parrocchia

Art. 2 - Organi

Gli organi della Parrocchia sono:

- a) l'Assemblea parrocchiale;
- b) il Consiglio parrocchiale.

Capitolo II Assemblea parrocchiale

Art. 3 - Assemblea per voto popolare

1. L'Assemblea parrocchiale si riunisce per nominare, per voto popolare:

- a) il Consiglio parrocchiale;
- b) il parroco
- c) il delegato della Parrocchia all'Assemblea vicariale dei delegati.

2. L'Assemblea può essere abbinata a un'Assemblea ordinaria o straordinaria.

Art. 4 - Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea parrocchiale si riunisce in seduta ordinaria entro il giorno 30 nel mese di aprile per deliberare sui conti consuntivi dell'anno precedente e i conti preventivi dell'anno in corso.

2. Nell'Assemblea ordinaria possono essere trattati altri oggetti, purché figurino all'ordine del giorno.

Art. 5 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria:

- a) se il Consiglio parrocchiale lo ritiene opportuno;
- b) se almeno 50 persone iscritte nel catalogo parrocchiale ne fanno domanda scritta e motivata al Presidente del Consiglio parrocchiale indicando gli oggetti da trattare.

Art. 6 - Tenuta dell'Assemblea

1. L'Assemblea è pubblica e si tiene nella sala parrocchiale di Porza; essa delibera validamente qualunque sia il numero dei presenti.
2. L'Assemblea nomina il presidente del giorno e due scrutatori.
3. L'Assemblea può deliberare solo sugli oggetti all'ordine del giorno.

Art. 7 - Verbale

1. Il Segretario redige il verbale che deve contenere:
 - a) la data e l'ordine del giorno;
 - b) l'elenco dei presenti con nome, cognome e numero progressivo;
 - c) la trascrizione integrale delle risoluzioni, unitamente ai risultati delle votazioni; il verbale deve indicare il numero dei votanti al momento della votazione, dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti;
 - d) il riassunto delle discussioni con le dichiarazioni di voto.
2. Il contenuto del verbale relativo alla lettera c) del capoverso 1° deve essere letto e approvato alla fine di ogni trattanda.
3. Le risoluzioni sono firmate dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori.

Art. 8 - Messaggi e rapporti

I messaggi del Consiglio parrocchiale e i rapporti delle commissioni devono essere motivati per iscritto e consultabili alla sede della Parrocchia almeno sette giorni prima dell'Assemblea chiamata a discuterli, ritenuto che i messaggi dovranno essere trasmessi alla commissione chiamata a presentare il rapporto almeno 30 giorni prima dell'Assemblea.

Art. 9 - Pubblicazione delle risoluzioni

1. Il Presidente dell'Assemblea, entro cinque giorni, pubblica all'albo parrocchiale le risoluzioni con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.
2. I termini decorrono dalla data di pubblicazione.

Capitolo III Il Consiglio parrocchiale

Art. 10 - Composizione

1. Il Consiglio parrocchiale si compone di 5 membri.
2. Il Parroco ne fa parte di diritto.
3. Al Municipio di Porza spetta la designazione di un membro quale suo rappresentante.

Art. 11 - Modalità di elezione

1. Il Consiglio parrocchiale è eletto dall'Assemblea a scrutinio segreto e con il sistema della maggioranza assoluta.
2. In difetto della maggioranza assoluta è indetta un'elezione di ballottaggio con il sistema della maggioranza relativa. L'Assemblea per l'elezione di ballottaggio ha luogo al termine della prima Assemblea e possono essere presentate nuove candidature.

Art. 12 - Candidature

Le candidature possono essere presentate oralmente durante l'Assemblea o per iscritto al Consiglio parrocchiale.

Art. 13 - Incompatibilità per parentela

Non possono far parte dello stesso Consiglio parrocchiale quale membro o supplente i coniugi, i genitori con i figli e i fratelli; l'incompatibilità si applica anche al Segretario e al cassiere.

Art. 14 - Collisione di interesse e divieto di prestazione

1. Un membro del Consiglio parrocchiale non può partecipare alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse e quello di coniuge, genitori, figli, fratelli, suoceri, generi e nuore, zii e nipoti consanguinei.
2. La collisione d'interessi esiste anche per amministratori o dipendenti con funzioni direttive di persone giuridiche.

Art. 15 - Sedute

1. Il Consiglio parrocchiale tiene le sue sedute nella sede del Consiglio.
2. La partecipazione alle sedute è obbligatoria.

Art. 16 - Validità della seduta

Il Consiglio parrocchiale può validamente deliberare se interviene alla seduta almeno la maggioranza assoluta dei membri e se questi sono stati avvisati a domicilio almeno, 24 ore prima della riunione.

Art. 17 - Competenze

1. Il Consiglio parrocchiale esercita in particolare le seguenti funzioni:
 - a) convoca l'Assemblea e ne fissa l'ordine del giorno;
 - b) propone all'Assemblea gli oggetti di sua competenza per decisione e ne cura l'esecuzione;
 - c) presenta annualmente i conti all'Assemblea;
 - d) allestisce e aggiorna il catalogo, parrocchiale;
 - e) amministra i beni parrocchiali. L'uso di edifici sacri a scopi non liturgici è disciplinato in un regolamento approvato dall'Assemblea parrocchiale (v. art. 4 cpv. 2 Regolamento della legge sulla Chiesa cattolica) ed i patrimoni dei legati parrocchiali, ad eccezione di quelli con oneri di messe gestiti dalla Diocesi;
 - f) provvede all'organizzazione e alla conservazione dell'archivio parrocchiale;
 - g) provvede al restauro e alla manutenzione dei beni di proprietà della Parrocchia e delibera l'esecuzione dei relativi lavori a terzi;
 - h) rappresenta e tutela gli interessi della Parrocchia verso terzi, comprese le procedure amministrative;
 - i) elegge al suo interno il Presidente ed il vice Presidente;
 - l) nomina, anche al di fuori dei suoi membri, il Segretario, il cassiere; sentito il Parroco nomina inoltre il sacrestano e stabilisce il relativo capitolato.
2. Le commesse pubbliche sono aggiudicate mediante pubblico concorso quando superano i CHF 50'000.00.

Art. 18 - Spese non preventivate e sorpassi di spesa

1. Il Consiglio parrocchiale può effettuare spese correnti non preventivate fino ad un importo annuo massimo di CHF 10'000; esso non può fare altre spese che non siano iscritte nel preventivo, né superare quelle iscritte, senza il consenso dell'Assemblea parrocchiale.

2. I sorpassi devono essere evidenziati e giustificati nel conto consuntivo.
3. Nei casi di assoluta urgenza il Consiglio parrocchiale può decidere spese non preventivate o superare quelle iscritte, ritenuta la ratifica alla prima Assemblea.

Art. 19 - Seduta costitutiva

1. Il membro più anziano d'età convoca il Consiglio parrocchiale e lo presiede fino alla nomina del Presidente.
2. Il Consiglio parrocchiale provvede alle nomine di sua competenza.

Art. 20 - Verbale, contenuto e approvazione

1. Il verbale deve essere tenuto su registro, redatto seduta stante, letto, approvato e firmato dal Presidente e dal Segretario.
2. Esso deve contenere la data della seduta, il nome dei presenti, le risoluzioni adottate, i voti espressi e il riassunto della discussione; il verbale può essere approvato nella seduta successiva.
3. Ogni membro può farvi iscriverne, seduta stante, come ha votato.

Art. 21 - Discrezione e riserbo

I membri del Consiglio parrocchiale devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni nonché l'assoluto riserbo sulle discussioni e sugli apprezzamenti di carattere personale espressi durante la seduta.

Art. 22 - Pubblicazione delle risoluzioni e informazione

1. Il Presidente del Consiglio parrocchiale, entro cinque giorni, pubblica all'albo parrocchiale le risoluzioni la cui pubblicazione è prevista dalla legge o quando l'interesse generale lo richiede.
2. Il Consiglio parrocchiale informa la popolazione sui problemi parrocchiali di particolare interesse, riservato l'articolo 22.

Art. 23 - Firma atti

Gli atti del Consiglio parrocchiale sono firmati dal Presidente o da chi ne fa le veci, e dal Segretario.

Art. 24 - Trasmissione delle decisioni all'Ordinario, al Municipio

1. Il Consiglio parrocchiale trasmette all'Ordinario:
 - a) le deliberazioni dell'Assemblea parrocchiale, per voto popolare;
 - b) le decisioni sull'approvazione dei conti preventivi e consuntivi, con al legati i conti;
 - c) le decisioni che necessitano del consenso dell'Ordinario.
2. Il Consiglio parrocchiale trasmette al Municipio i conti consuntivi e preventivi e le relative decisioni di approvazione

Capitolo IV La Commissione della gestione

Art. 25 - Composizione

1. La Commissione della gestione è nominata per quattro anni dall'Assemblea parrocchiale e si compone di 3 membri e 1 supplente.
2. Le cariche di membro e di supplente sono obbligatorie per un quadriennio.

Art. 26 - Incompatibilità

Non possono far parte della Commissione della gestione:

- a) i membri, i supplenti e il Segretario del Consiglio parrocchiale;

- b) i congiunti nei gradi seguenti: coniuge, geni tori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore, zii e nipoti consanguinei;
- c) coloro che si trovano nei detti gradi di parentela con i membri del Consiglio parrocchiale, i supplenti ed il Segretario;
- d) i dipendenti della Parrocchia.

Art. 27 - Collisione

Chi ha rivestito la carica di membro del Consiglio parrocchiale o di supplente può far parte della Commissione della gestione; egli non può tuttavia partecipare alle votazioni per la nomina della Commissione della gestione né alla discussione e al voto sulla gestione che lo concerne.

Art. 28 - Competenze

1. La Commissione della gestione esamina la gestione e si pronuncia sugli oggetti che richiedono una decisione dell'Assemblea in virtù dell'articolo 15 lettere a-g della legge sulla Chiesa cattolica.
2. La Commissione della gestione ha accesso agli atti dell'amministrazione parrocchiale e agli archivi, riservato l'articolo 22.

Art. 29 - Seduta

1. La Commissione della gestione è convocata dal Presidente con avviso scritto ai membri almeno 7 giorni prima della seduta.
2. La seduta è valida se è presente la maggioranza assoluta dei membri.
3. I supplenti devono essere convocati in caso di mancanza della maggioranza assoluta.

Art. 30 - Rapporto

1. La Commissione della gestione allestisce il rapporto scritto sul messaggio e lo deposita alla sede della Parrocchia almeno sette giorni prima della seduta dell'Assemblea parrocchiale.
2. Qualora la Commissione non fosse in grado di presentare un rapporto di merito sui conti, riferisce i motivi all'Assemblea, che stabilisce un nuovo termine non superiore a un mese. Di ciò il Consiglio parrocchiale dà sollecita comunicazione alla Diocesi di Lugano.

Art. 31 - Presidente

Nella sua prima seduta la Commissione della gestione nomina un Presidente.

Art. 32 - Altre Commissioni

L'Assemblea può istituire delle Commissioni speciali per l'esame di determinati oggetti.

TITOLO III Norme diverse

Art. 33 - Funzioni

I dipendenti della Parrocchia sono:

- a) il Segretario parrocchiale;
- b) il cassiere;

Art. 34 - Compiti del Segretario parrocchiale

1. Il segretario:

- redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio;
- redige le lettere del Consiglio e ne tiene copia;
- custodisce in buon ordine gli atti del Consiglio parrocchiale e dell'archivio parrocchiale;
- tiene aggiornato il catalogo elettorale;
- firma, unitamente al Presidente, gli atti del Consiglio e le risoluzioni dell'Assemblea;
- esegue tutti i lavori di carattere amministrativo connessi alla sua carica.

2. Se impedito, viene supplito da un membro del Consiglio parrocchiale.

Art. 35 - Compiti del cassiere

Il cassiere:

- cura l'amministrazione dei beni mobili ed immobili della Parrocchia;
- provvede al pagamento delle fatture, delle note d'onorario e degli stipendi, come pure all'incasso dei crediti e dei contributi volontari al culto;
- tiene la contabilità della Parrocchia;
- allestisce i conti preventivi e consuntivi.

TITOLO IV Disposizioni finali

Art. 36 - Diritto applicabile

Per quanto non contemplato nel regolamento parrocchiale si applicano la legge sulla Chiesa cattolica del 16 dicembre 2002, il regolamento della legge sulla Chiesa cattolica del 7 dicembre 2004 e per analogia la legge organica comunale del 10 marzo 1987.

Art. 37 - Entrata in vigore

Il presente regolamento parrocchiale entra in vigore immediatamente e il regolamento parrocchiale del 7 marzo 1982 è abrogato.

Approvato dall'Assemblea Parrocchiale il 27 aprile 2014.

Per l'Assemblea parrocchiale

Il Presidente

Paolo Scirè



Visum et recognitum

Lugano, 12.6.2015

La Segretaria

Leda Sfoeckli

